

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE****OGGETTO: REA CE- 338291 RIFIUTO PROTOCOLLO N. 12834-2026****IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DOTT. FEDERICO SISTI**

- Visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’amministrazioni pubbliche”;
- Vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993;
- Visto il D.P.R. n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;
- Vista la domanda, presentata telematicamente in data 26/02/2026 ed acquisita al protocollo nr. 12834/2026, con la quale il professionista incaricato dell’impresa REA CE- 338291 ha denunciato, nella SCIA allegata, l’inizio delle attività di cui al DM 37/08 lettere B-C-D-E-F-G, a far data dal 23/02/2026;
- Visto l’art. 31 della Legge n. 340 del 2000 che prevede l’obbligo di sottoscrivere le istanze telematiche da presentare al Registro delle Imprese e al REA (Repertorio Economico Amministrativo) mediante l’utilizzo di un dispositivo di firma digitale;
- Visto l’art. 5 del D. Lgs. n. 183/2021 ai sensi del quale “La sottoscrizione delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese predisposte mediante la modulistica elettronica approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è apposta dal soggetto obbligato o legittimato mediante firma elettronica qualificata conforme al regolamento UE 2014/910, o mediante firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’identificazione dei richiedenti nelle procedure di cui al primo periodo, ove necessario, si esegue mediante gli strumenti di identificazione elettronica di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 910/2014, aventi un livello di garanzia pari a quello previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b) o lettera c), del medesimo regolamento”;
- Vista la determinazione del Conservatore n. 37/2022 con la quale è stato stabilito che tutte le domande e denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese o al REA devono essere trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati esclusivamente previa sottoscrizione della prescritta modulistica ministeriale mediante l’utilizzo del proprio dispositivo di firma digitale;
- Tenuto conto che la suindicata domanda non reca la sottoscrizione digitale del legale rappresentante;
- Visto il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90 del 27/02/2026 al quale l’impresa ha fornito riscontro richiedendo l’annullamento della domanda;
- Vista l’istruttoria dell’ufficio e constatata la dichiarazione del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità procedimentale;

**DETERMINA**

Il rifiuto della domanda, presentata telematicamente dall’impresa REA CE-338291 in data 26/02/2026 ed acquisita al protocollo nr. 12834/2026, per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

Avverso il presente parte del provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania – nel termine di giorni 60 dalla data di ricezione.

La presente determinazione resterà affissa all’Albo camerale per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dr.ssa Maria Rita Botte  
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

**IL CONSERVATORE**  
Dott. Federico Sisti  
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005

**Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)**